

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 48 del 21/01/2021

AREA 3 - GARE E CONTRATTI

PROPOSTA N. 18 del 12/01/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO IN FAVORE DI DISCO PER LA DURATA DI TRE ANNI ALLA SOCIETA' VESTA BROKER SRL CIG. 8593057EF3

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO IN FAVORE DI DISCO PER LA DURATA DI TRE ANNI ALLA SOCIETA' VESTA BROKER SRL

CIG. 8593057EF3

vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 14 del 13 novembre 2019 avente ad oggetto "Nomina del Direttore Generale dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza", con la quale viene affidato l'incarico di Direttore Generale al Dott. Paolo Cortesini, ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 27 luglio 2018, n. 6;

visto il decreto n. 20 del 24 dicembre 2020 avente ad oggetto: "Approvazione riorganizzazione delle strutture dell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza DiSCo in attuazione della legge regionale n. 6/2018 e relativo sistema delle pesature delle posizioni organizzative";

visto il decreto del Direttore Generale n. 22 del 31 dicembre 2020 avente ad oggetto: "Svolgimento funzioni dirigenziali delle Aree 2 "Risorse Umane", 6 "Gestione Fondi Strutturali" e 9 "Affari Generali" da parte del Direttore Generale, nonché proroga conferimento incarico ad interim di Dirigente dell'Area 3 "Gare e Contratti" e Area 5 "Servizi Tecnici E Sicurezza" all'ing. Mauro Lenti e dell'Area 8 "Servizi ICT Sistema Informatico" al dott. Roberto Molle, per il periodo di 5 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 maggio 2021";

vista la Determinazione Direttoriale n. 1 del 13 gennaio 2021 "Conferimento degli incarichi di Posizione a far data dal giorno 12 gennaio 2021, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento per la disciplina dell'Area Posizione Organizzative DiSCo – annualità 2021" nello specifico incarico di P.O.D1 Gare e contratti all'Avv. Saverio Fata;

considerato che i servizi assicurativi dell'ente sono di prossima scadenza e che si rende necessario procedere alla valutazione complessiva del quadro di rischio, prodromica alla redazione dei rispettivi capitolati di gara;

considerato, altresì, che la gestione dei contratti assicurativi stipulati a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio presenta profili di notevole complessità sia per ciò che attiene la valutazione complessiva del quadro di rischio (sempre dinamica nel tempo) sia per la gestione dei rapporti con le compagnie assicurative con cui vengono stipulati i singoli contratti;

atteso che, per quanto sopra, si ritiene opportuno individuare un operatore economico che possa garantire la corretta valutazione dei rischi ed inoltre sia in grado di assicurare una costante collaborazione ed assistenza in ogni situazione avente interesse assicurativo ed una costante manutenzione del programma assicurativo dell'Ente;

richiamato il D. Lgs. 209/2005 che ha disciplinato l'attività del broker e ne ha previsto l'obbligo di iscrizione al R.U.I., stabilendo che il broker è colui che esercita professionalmente attività rivolta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione soggetti che intendono provvedere,

con la sua collaborazione, alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando direttamente alla loro esecuzione;

preso atto dell'art. 106 del Codice delle assicurazioni private che prevede espressamente che: *“L'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel **prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività** e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati”*

considerato che il broker individuato fornirà il supporto alla Stazione appaltante per l'elaborazione dei capitoli d'oneri per ciascun ramo assicurativo necessari per l'indizione di una procedura aperta comunitaria nell'annualità 2021;

considerato che in relazione alla natura del contratto di brokeraggio ed alla sua onerosità, la Deliberazione dell'ANAC n.52 Adunanza del 16 maggio 2012 ha evidenziato, tra l'altro, espressamente che: “

“Innanzitutto il fatto che la stazione appaltante non sostenga alcun onere apparente per la remunerazione del broker ha fatto ritenere più volte che tale affidamento non rientri tra quelli disciplinati dal Codice dei Contratti, ovvero che sia applicabile una disciplina particolare, essendo comunque l'appalto sottosoglia. La questione relativa alla presunta gratuità si ritiene ormai superata, considerato che, ai sensi dell'art. 29 del Codice, il valore posto a base di gara comprende l'insieme delle entrate che affluiscono all'aggiudicatario (comprese quelle derivanti da terzi) per effetto dell'affidamento (sul punto si vedano anche le Deliberazioni dell'Autorità n. 9 del 12.02.2009 e n. 71 del 09.09.2009). La riconducibilità dei servizi di consulenza assicurativa agli appalti di servizi era già stata indicata nella Circolare n. 26/2001 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, Dipartimento della Ragioneria dello Stato. Inoltre, sia i servizi di intermediazione assicurativa che quelli di consulenza nel campo delle assicurazioni sono chiaramente ricompresi nell'allegato 2A del Codice dei Contratti”

considerato che il RUP ha individuato la società VESTA BROKER SRL il contraente con il quale avviare una trattativa negoziale per addivenire ad un affidamento diretto ai sensi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020 del servizio di brokeraggio in favore di DiSCo;

considerato che la società VESTA BROKER SRL è un operatore economico che si occupa principalmente dell'attività oggetto del presente affidamento nell'ambito dell'intero territorio nazionale qualificandosi come un operatore affidabile e professionale;

considerato che, per le motivazioni sopra espresse sull'onerosità del contratto di cui si tratta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 D.lgs. 50/2006 e s.m.i, il valore complessivo dell'appalto è pari a complessivi **€ 50.959,14** (oneri compresi) per il periodo di 3 anni dalla stipula del contratto;

considerato che l'importo sopra indicato è stato calcolato sulla base delle entrate che remunerano il broker per l'effetto dell'affidamento basate sui premi annui assicurativi lordi riferiti alle polizze in corso (indicati nella tabella di cui sotto) versati o da corrispondere (con esclusione degli importi dovuti per eventuali regolazioni) nell'anno in corso ed applicando ad essi le seguenti percentuali provvigionali: 6 % per le polizze RCA, 12% per tutte le altre polizze:

	Polizza assicurativa	Scadenza contratto	Premio annuale lordo	Provvigion e annuale	Provvigione complessiva 3 anni
1	R.C.T./O	31/01/2021	€ 30.316,00	€ 3.637,00	€ 10.911
2	Infortuni studenti	31/12/2020	€ 11.600,00	€ 1.392,00	€ 4.176
3	Rischio elettronico	31/01/2021	€ 19.352,00	€ 2.322,24	€ 6.966,72
4	Rischio incendio	31/12/2020	€ 55.345,9	€ 6.641,5	€ 19.924,50

5	Rischio furto	31/01/2021	€ 10.080,00	€ 1.209,6	€ 3.628,00
6	R.C. Patrimoniale	31/12/2020	€ 12.389,00	€ 1.486,68	€ 4.460,04
7	RCA Fiat Panda comprensivo di infortunio conducente	20/05/2021	€ 792,00	€ 47,52	€ 142,56
8	RCA Fiat Ducato comprensivo di infortunio conducente	20/05/2021	€ 1.088,00	€ 65,28	€ 195,84
9	RCA Fiat Bravo comprensivo di infortunio conducente	20/05/2021	€ 1.538,00	€ 92,28	€ 276,84
			TOTALE	€ 16.894,41	€ 50.959,14

visto l'art. 40 comma 2 del D. Lgs 50/2016 e smi che recita espressamente: “A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici” comma 1 (D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell’Amministrazione digitale”);

visto l’art. 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (comma modificato da ultimo dall’art.1, comma 130, legge n. 145 del 2018)“Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, **per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.”;**

considerato che il servizio di cui trattasi non è rinvenibile all’interno del sistema telematico MEPA;

visto il parere del MIT n. 752 del 10 dicembre 2020, a cui si rinvia *per relationem*, che stabilisce, tra l’altro, espressamente che:

“Con riferimento a quanto richiesto si rappresenta che il decreto semplificazioni, convertito con legge n. 120/2020 prescrive (utilizzando, appunto, il termine “**procedono**”) l’applicazione delle procedure enucleate all’art. 1, comma 2 del richiamato decreto. **Non si tratta di una disciplina facoltativa**; le nuove procedure **sostituiscono** infatti, fino al 31 dicembre 2021, quelle contenute all’art. 36 del d.lgs. 50/2016. Si tratta di procedure di affidamento più snelle e “semplificate”, introdotte nell’ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici”;

considerato che ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020 che prevede espressamente che:

“a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro; b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati”;

considerata, pertanto, l’opportunità di procedere mediante affidamento Diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020;

considerato che non risulta attiva nessuna convenzione CONSIP concernente il servizio di cui trattasi;

visto che il Servizio 3.1 “Gare e contratti” dell’Area 3 il giorno 30 dicembre 2020, con prot. n. 0298999, ha richiesto alla società VESTA GROUP SRL di far pervenire un preventivo con l’indicazione delle provvigioni a carico delle compagnie assicurative per ogni ramo interessato e con la richiesta di controfirmare per accettazione il capitolato d’oneri che si allega al presente provvedimento;

preso atto che il data 31 dicembre 2020 mediante pec, la società VESTA GROUP srl ha trasmesso il preventivo, nonché la documentazione richiesta, acquisita agli atti d’ufficio indicando le seguenti percentuali provvisionali a carico delle compagnie assicuratrici divise per il ramo RCA e per tutti gli altri rami assicurativi:

- RC auto: 10% del premio imponibile (al netto del servizio sanitario nazionale)
- RCT/O: 18% del premio imponibile
- Infortuni studenti: 20% del premio imponibile
- Rischio elettrico: 16% del premio imponibile
- Rischio incendio: 20% del premio imponibile
- Rischio furto: 18% del premio imponibile
- RC Patrimoniale 18% del premio imponibile;

considerato, altresì, che il RUP, a seguito della disamina delle percentuali di provvigione trasmesse, con nota prot. 274/21 del 05/01/2021 ha chiesto una ulteriore negoziazione delle stesse per conformarle alle mercato di riferimento e ai parametri con i quali il RUP stesso ha condotto l’istruttoria per l’individuazione del valore del presente affidamento;

preso atto che la società VESTA GROUP srl con pec 7 gennaio 2021 ha riscontrato positivamente la negoziazione avviata dal RUP indicando le seguenti percentuali provvisionali a carico delle compagnie assicuratrici divise per il ramo RCA e per tutti gli altri rami assicurativi:

- RC auto: 6% del premio imponibile (al netto del servizio sanitario nazionale)
- RCT/O: 12% del premio imponibile
- Infortuni studenti: 12% del premio imponibile
- Rischio elettrico: 12% del premio imponibile
- Rischio incendio: 12% del premio imponibile
- Rischio furto: 12% del premio imponibile

-RC Patrimoniale 12% del premio imponibile;

considerato il paragrafo 3.7 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*” - Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 che recita espressamente che: “*Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.6, secondo periodo, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso*”;

che ai fini del rispetto del principio di rotazione l'operatore economico individuato non ha intrattenuto rapporti contrattuali pregressi con la stazione appaltante ai sensi dell'articolo 36 comma 1 e linee guida ANAC n. 4 (*applicazione del principio di rotazione*);

visto l'art. 1 comma 3 della Legge 11 settembre 2020 che prevede espressamente che:

“*Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'[articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016](#). Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque*”;

visto il par. 4.1.3 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*” - Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 che recita espressamente che: “*Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici*”;

visto l'art. 103 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che prevede espressamente che: “*E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione*”;

vista la Delibera ANAC n. 140 del 27 febbraio 2019 avente per oggetto: “*Chiarimenti in materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva*” che prevede espressamente che: “*che nei casi di contratti di importo inferiore a 40.000 euro assegnati **mediante procedure diverse dall'affidamento diretto**, le stazioni appaltanti sono tenute a richiedere la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93, comma 1, ultimo periodo e la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 11, del Codice dei contratti pubblici*”;

visto il par. 1.3 delle “INDICAZIONI OPERATIVE PER L’APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DEL D.L. N.76/2020, CONVERTITO NELLA LEGGE N.126/2020 RECANTE “MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L’INNOVAZIONE DIGITALE” redatta da ITACA sull’esenzione della presentazione della garanzia provvisoria e della dichiarazione d’impegno a costituire la garanzia definitiva che sul punto recita espressamente che:

“La ratio di semplificazione e accelerazione delle procedure sottesa alla norma di deroga, nello specifico finalizzata ad alleggerire gli oneri economici e amministrativi a carico degli operatori economici, assieme ad una sua lettura sistematica in combinato con la disposizione di cui all’art. 8 che prevede il dimezzamento dei termini di presentazione delle offerte, dovrebbe avvalorare un’interpretazione estensiva, favorevole ad applicare l’esenzione altresì alla presentazione della dichiarazione d’impegno a costituire la garanzia definitiva”;

considerata l’opportunità di non richiedere la garanzia definitiva per il miglioramento delle percentuali provvisoriale effettuate in fase negoziazione;

visto l’art. 51, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che prevede espressamente che: *“Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera gggg) in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. **Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell’appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese. E’ fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l’applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l’aggregazione artificiosa degli appalti”;***

considerato opportuno non procedere alla suddivisione in Lotti della gara in oggetto poiché un frazionamento dell’appalto non offrirebbe adeguate garanzie di qualità delle prestazioni e di economicità;

considerata la natura delle prestazioni richieste, non sono rilevabili i rischi interferenziali di cui all’art. 26 comma 5° del D. Lgs 81/2008, tali per cui risulta necessaria la redazione del DUVRI, né pertanto sono previsti oneri sulla sicurezza destinati all’abbattimento/riduzione di tali rischi Interferenziali;

visto il punto n. 1 della Delibera dell’ANAC n. 1 del 11 gennaio 2017 – *“Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG”* che recita espressamente che: *“Le stazioni appaltanti che intendono avviare una procedura di selezione del contraente sono tenute ad acquisire il relativo CIG, per il tramite del RUP, anche in modalità Smart, in un momento antecedente all’indizione della procedura di gara. In particolare:*

a. per le procedure che prevedono la pubblicazione del bando o avviso di gara, il CIG va acquisito prima della relativa pubblicazione, in modo che possa essere ivi riportato;

b. per le procedure che prevedono l’invio della lettera di invito, il CIG va acquisito prima dell’invio delle stesse in modo che possa essere ivi riportato;

c. per gli acquisti effettuati senza le modalità di cui ai punti a) e b), il CIG va acquisito prima della stipula del relativo contratto in modo che possa essere ivi riportato e consentire il versamento del contributo da parte degli operatori economici selezionati (ad esempio nel caso di affidamenti in somma urgenza il CIG va riportato nella lettera d’ordine)”;

visto il par. 4.2.4 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Per importi superiori a 20.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. art. 1, comma 52, L. 190/2012);*

visto l’art. 30, comma 5 bis, del D.lgs n. 50/2016 e smi che recita espressamente: *“In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere*

svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva”;

valutato positivamente il modello formulario DGUE, la dichiarazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari – Legge 136/2010 e n. 217/2010, a cui si rinvia *per relationem*, trasmessi via pec dalla società VESTA BROKER srl, attestante il rispetto dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (che si conservano negli atti della procedura presso l'Ufficio Gare e Contratti);

verificati positivamente i requisiti generali della Soc. **VESTA Broker srl**;

verificata la regolarità contributiva della società succitata mediante piattaforma dedicata (Durcon line) con scadenza il 5 marzo 2021;

verificata la regolarità fiscale con istanza presso l'Agenzia delle Entrate IUR: 202100000004345;

verificato positivamente l'assenza delle annotazioni sugli operatori economici sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data

verificata l'iscrizione nella Sezione Broker del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (R.U.I.), istituito dall'art. 109 del D. Lgs. n. 209/2005;

considerato che il presente appalto è stato inserito nell'aggiornamento della *“Programmazione Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2020-2021”*, redatto ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 50/16 approvato con delibera del CdA di DiSCO n. 55 del 30 novembre 2020;

visto l'art.113, comma 5-bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. che recita espressamente: *“Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”;*

visto l'art. 6, comma 1, lett. d) del REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ai sensi dell'art. 113 decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 approvato con delibera del CdA n. 16 del 13 novembre 2019 che prevede espressamente che:

“Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:

a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;

b) i lavori in amministrazione diretta;

c) i lavori di importo inferiore a euro 150.000,00;

d) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00”;

visto l'art. 15 comma 1 lett. d) del regolamento sopra citato che prevede espressamente che: *“L'Amministrazione indica le condizioni per l'attribuzione dell'incentivo:*

a) appalti di servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria;

b) appalti di servizi e forniture che contengano gli elementi di cui all'art. 23, comma 15, del D.lgs n° 50 del 2006 e s.i.m.;

c) a prescindere dall'importo, gli appalti che contengono gli elementi di cui all'art. 23, comma 15 del D.lgs n° 50 del 2006 e s.i.m.;

d) in ogni caso, a termini dell'art. 113, comma 2, ai fini dell'incentivo per servizi e forniture, deve essere stato nominato il direttore dell'esecuzione.

e) previsione delle acquisizioni nei documenti di programmazione dell'amministrazione”;

visto il **par. 10** delle Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»* - Approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 - Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 che recita testualmente che:

“10.1. Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e direttore dell'esecuzione del contratto. 10.2. Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:

a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;

b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;

c. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico); d. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;

e. per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento”;

visto che il presente affidamento non ha un valore superiore ad € 500.000,00, né si rinvencono ragioni di particolare complessità del medesimo (attestate dal RUP), che giustificano la Stazione appaltante a prenotare gli incentivi tecnici di cui all'art.113, comma 5-bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n. 118, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;

visti gli allegati 4/1 e 4/2 al Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n.118, rubricati “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” e “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”;

vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 41 del 30 settembre 2020, avente ad oggetto: “Adozione del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la Promozione della Conoscenza –DiSCo”;

vista la Legge Regionale del 30 dicembre 2020 n. 25, avente ad oggetto: “Legge di stabilità regionale 2021”;

vista la Legge Regionale del 30 dicembre 2020 n. 26, avente ad oggetto: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023” con la quale all'art. 6 “Approvazione dei bilanci degli enti” alla lettera b) approva, tra gli altri, il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2021 e pluriennale 2022-2023 dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza - DiSCo;

visto lo Statuto dell'Ente;

verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto e per il responsabile del procedimento nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90;

Per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

D E T E R M I N A

1. **di ritenere** conforme alla normativa l'operato del RUP che ha proposto l'affidamento del SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO IN FAVORE DI DISCO per la durata di tre anni dalla stipula del contratto alla società Vesta Broker srl;
2. **di recepire** le risultanze del RUP e pertanto di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020 del servizio di brokeraggio assicurativo di DiSCo per la durata di n. tre anni dalla stipula del contratto a favore della società Vesta Broker srl, Piazza delle Muse 8 - 00197 Roma, P. Iva 13355701007;
3. **di dare atto** che il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo *de quo* non comporta oneri finanziari per l'Amministrazione in quanto la remunerazione della società di brokeraggio, come da prassi di mercato, è a carico delle compagnie con le quali vengono stipulate le coperture assicurative;
4. **di dare atto** che il CIG è **8593057EF3**;

5. **di dare** atto che il presente provvedimento, è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 22/2013;
6. **di rendere** noto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Mauro Lenti Dirigente dell'Area 3;
7. **di dare atto**, infine, che ai sensi dell'art. 21 e ss. D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso DiSCo Lazio
8. **di procedere** alla formalizzazione dell'affidamento mediante scrittura privata elettronica che insieme al Capitolato d'oneri regolerà gli aspetti esecutivi dell'affidamento;
9. **che** i successivi adempimenti relativi alla gestione del presente contratto sono demandate agli appositi Uffici dell'Amministrazione ed al RUP.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'ISTRUTTORIA

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell'Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
FATA SAVERIO in data **18/01/2021**

VISTO DI LEGITTIMITA' TECNICO/AMMINISTRATIVO

Il Dirigente, ritenuto che, all'esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l'adozione della presente proposta, esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all'adozione del provvedimento.

Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell'Area: **AREA 3 - GARE E CONTRATTI ING. LENTI MAURO** in data **18/01/2021**

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio 1.1-Bilancio, attesta la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2021	31023	15	1	04	04	2	02	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	23.978,64

Esito istruttoria contabile: ISTRUTTORIA CONCLUSA CON ESITO POSITIVO - L'ATTO NON COMPORTA ANNOTAZIONI CONTABILI

Visto di regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio 1.1 Bilancio: **RAG. DOTTARELLI LEONARDO** in data **19/01/2021**

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente, all'esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile. firmato digitalmente dal dirigente dell'Area AREA 1 - RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE **DOSSA TOTI LAURA** in data **19/01/2021**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 18 del 12/01/2021, preso atto dell'istruttoria svolta, dei pareri espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo contestualmente il visto definitivo ai sensi dell'articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell'allegato del D.lgs 118/2011.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale **Dott. CORTESINI PAOLO** In data **21/01/2021**